



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Settore Penale

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(SETTEMBRE – OTTOBRE 2023)

Rel. n. 48/2023

SOMMARIO

- PARTE I. DIRITTO PENALE**
- 1)** Circostanze del reato: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen..... 2
- 2)** Previsione della pena non inferiore a tre anni di reclusione per le lesioni personali stradali gravi di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen.: non fondatezza della q.l.c. dell'art. 590-ter cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.....3
- 3)** Circostanze del reato: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.....5
- PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE**
- 1)** Citazione del responsabile civile: inammissibilità della q.l.c. dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria dalla legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.....7
- 2)** Assenza dell'imputato: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1,

della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.....9

PARTE III. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE.

- 1) Applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.: non fondatezza della q.l.c. dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sollevata in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.....13

PARTE I. DIRITTO PENALE.

- 1) **Circostanze del reato: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art.99, quarto comma, cod. pen.**

In continuità con numerose precedenti decisioni, la sentenza n. 188 del 2023 è nuovamente intervenuta sul meccanismo del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e la recidiva reiterata, dichiarando fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la q.l.c. concernente il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. - nella versione introdotta dall'art. 3, comma 3, della l. n. 186 del 2014 e vigente fino alla sua sostituzione operata con l'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3 d. lgs n. 195 del 2021 - sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., in tal modo restituendo al giudice il potere di valutare la possibilità di affermare la prevalenza dell'attenuante in parola, sulla recidiva reiterata, qualora in concreto applicata.

Nella specie, la Corte ha rimarcato che l'attenuante in parola, prevedendo per l'autoriciclaggio una pena dimezzata, nel massimo e nel minimo, allorché il delitto presupposto sia di minore gravità (perché punito con una pena inferiore a cinque anni di reclusione), differenzia nettamente il disvalore oggettivo della ipotesi da essa prevista rispetto alla fattispecie base, caratterizzata da un quadro sanzionatorio di notevole severità, «calibrato su fenomeni criminosi ben più gravi – anche per la loro dimensione offensiva del sistema

economico, imprenditoriale e finanziario – rispetto a condotte come quelle oggetto del procedimento principale», nel quale l'imputato risponde, oltre che dei delitti di furto, del delitto di autoriciclaggio per aver rivenduto dei monili da lui stesso sottratti presso alcune gioiellerie.

Pertanto, ha osservato la Corte, l'intento legislativo di prevedere un trattamento sanzionatorio sensibilmente meno severo per i fatti di riciclaggio conseguenti ai delitti oggettivamente meno gravi, come quelli all'esame del giudice *a quo*, finisce con l'essere frustrato dalla previsione del divieto di prevalenza dell'attenuante in questione sulla recidiva reiterata, vincolando il giudice ad irrogare una pena non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base di autoriciclaggio.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., in relazione al divieto di prevalenza all'attenuante di cui al comma 2, dell'art. 648-ter.1, cod. pen., per la violazione del canone della proporzionalità della pena, fondato sugli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il quale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, si oppone a che siano comminate pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato, per effetto di una «abnorme enfattizzazione» delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata.

La Corte ha, altresì, affermato la sussistenza del *vulnus* al principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., secondo cui la pena deve essere concepita come risposta a un singolo "fatto" di reato, e non come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali.

2) Previsione della pena non inferiore a tre anni di reclusione per le lesioni personali stradali gravi di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen.: non fondatezza della q.l.c. dell'art. 590-ter cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

Con la sentenza n. 195 del 2023, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 590-ter cod. pen., nella parte in cui, dopo aver stabilito che «se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi», prevede anche per le lesioni personali stradali gravi di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., che la pena «comunque non può essere inferiore a tre anni».

Con le censure di incostituzionalità i rimettenti hanno in particolare evidenziato che la disciplina sanzionatoria, imponendo una pena non inferiore a tre anni, determina necessariamente che il giudice non possa che irrogare una pena, nel minimo, invariabilmente fissa.

In particolare, si è evidenziato che l'aumento proporzionale «da un terzo a due terzi», previsto dalla disposizione censurata, applicato alle pene per le lesioni gravi di cui al primo

comma dell'art. 590-bis, che sono punite con la reclusione da tre mesi a un anno, dovrebbe condurre, infatti, in caso di fuga del conducente a una pena edittale modulabile da quattro mesi a un anno e otto mesi, opzione sanzionatoria che, invece, diviene inoperante in quanto al di sotto della pena di tre anni imposta dalla norma censurata.

Si tratta di censure che non sono state condivise dalla Corte.

La Corte, dopo aver ribadito la propria consolidata giurisprudenza sulla necessità della individualizzazione della pena - ragion per cui previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando per ciò solo indiziate di illegittimità costituzionale, a meno che non appaiono ragionevolmente proporzionate rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato - ha evidenziato le peculiarità della fattispecie penale della fuga del conducente, in caso di lesioni personali gravi.

In primo luogo, la Corte ha evidenziato come tale fattispecie si strutturi secondo il modello del reato complesso unendo in una stessa figura criminosa più condotte già autonomamente punite, conseguendo da ciò la scelta del legislatore di prevedere un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello che sarebbe applicabile in base al cumulo delle figure componenti.

La Corte ha, poi, affermato che la condotta dolosa della fuga, strettamente connessa all'aver cagionato le lesioni gravi, attribuisce uno speciale disvalore all'intera vicenda in quanto nel violare l'obbligo di fermarsi e trattenersi sul posto, a tutto vantaggio della propria esigenza di impunità, si concretizza il tratto comune, in termini di offensività, rinvenibile nel darsi alla fuga, senza che rilevino le circostanze in cui tale allontanamento si realizzi.

Ad avviso della Corte un elemento di omogeneità che connota l'intera gamma dei comportamenti ai quali consegue la pena di tre anni di reclusione è ravvisabile nella necessità che le conseguenze lesive della incolumità personali integrino la gravità di cui all'art. 583 cod. pen., valendo così a unificare le condotte punite dalla disposizione censurata.

Inoltre, dopo aver evidenziato che il rigore sanzionatorio imposto dalla norma censurata può ben essere mitigato dalla possibilità di applicare non solo le circostanze attenuanti comuni, come ad esempio quella dell'aver risarcito integralmente il danno o le attenuanti generiche, ma anche quelle previste dalle norme codicistiche sui "reati stradali", introdotti dalla legge n. 41 del 2016, nella sentenza si è affermato che la pena di tre anni di reclusione non può non essere riconosciuta ragionevolmente proporzionata, perché nella prassi applicativa non determina risultati sanzionatori palesemente eccessivi rispetto alla gravità dell'illecito commesso.

Nella pronuncia si è rimarcato, infine, che la scelta di approntare una soglia minima di tre anni da applicare alla fuga del conducente trova giustificazione, in termini sistematici, nel quadro del complessivo intervento di inasprimento del trattamento sanzionatorio realizzato dalla legge n. 41 del 2016 per le condotte che, in violazione delle regole della circolazione stradale, offendono l'incolumità personale e la vita, con la conseguenza che il rigore della sanzione mira a disincentivare la fuga e ad evitare calcoli utilitaristici del conducente il quale,

in difetto della punizione minima di tre anni, potrebbe agevolmente sottrarsi all'accertamento delle più gravi fattispecie di lesioni stradali gravi, quando sono causate in stato di ebbrezza alcolica o sotto la guida di sostanze stupefacenti.

In conclusione, la Corte ha affermato che se è sicuramente preferibile consentire al giudice di calibrare il trattamento punitivo al caso concreto, nella specie «l'indizio di illegittimità costituzionale che grava sulla norma censurata non vale a far concludere nel senso della fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».

3) Circostanze del reato: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.

Con la sentenza n. 197 del 2023, la Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice, nel giudizio del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, di affermare la prevalenza, dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche, sulle circostanze aggravanti derivanti dall'aver commesso l'omicidio in contesti familiari e parafamiliari.

In primo luogo, la Corte ha evidenziato che il delitto di omicidio può essere connotato, nei singoli casi concreti, da livelli di gravità notevolmente differenziati, tutti annoverabili, nella fattispecie dolosa, nell'unica figura legale di omicidio volontario, di cui all'art. 575 cod. pen., con la conseguenza che, come affermato dalla giurisprudenza oramai consolidata della Corte - il principio di proporzionalità e della individualizzazione della pena impone di adeguare la pena dell'omicidio alla gravità della singola condotta.

In particolare, nella sentenza, dopo aver rappresentato che il sistema penale italiano ha, da sempre, previsto meccanismi che consentono di graduare la risposta sanzionatoria per gli omicidi dolosi in funzione della loro concreta gravità, attraverso la previsione di circostanze aggravanti e attenuanti, comuni e speciali, si è affermato, in particolare, che attraverso l'applicazione dell'attenuante della provocazione o delle attenuanti generiche la pena stabilita per l'omicidio volontario possa essere convenientemente ridotta rispetto al generale minimo edittale di ventun anni di reclusione, in casi caratterizzati da una minore offensività del fatto o minore colpevolezza dell'autore, ovvero dalla presenza di ragioni significative che comunque rivelano un suo minor bisogno di pena.

Più specificamente, quanto all'attenuante della provocazione, la Corte ha affermato che nelle ipotesi di omicidi maturati in contesti domestici o comunque nell'ambito di relazioni affettive - in cui la causa dell'atto omicida è spesso da ricercarsi nella complessiva dinamica dei rapporti tra autore e vittima, piuttosto che nell'ultimo episodio che immediatamente scatena la

sua reazione - accade che l'atto omicida sia talora compiuto in occasione dell'ennesima condotta aggressiva della vittima, in esito a una lunga storia di abusi e maltrattamenti eccedendo dai limiti della legittima difesa, restando connotato da una minore gravità rispetto alla generalità degli omicidi volontari, in considerazione tra l'altro del turbamento emotivo provocato nell'agente dalle condotte prevaricatrici compiute, a suo danno, dalla vittima.

E quanto alle attenuanti generiche, nella sentenza si è evidenziato che esse costituiscano «il luogo privilegiato in cui possono trovare spazio, nella fase di determinazione giudiziale della pena, considerazioni di equità e di umana "compassione" nei confronti dell'autore del reato», e dunque di fattori la cui attenta e puntuale considerazione è particolarmente importante nei processi per omicidio volontario, per il cui accertamento anche giudici popolari sono chiamati ad apprezzare e "pesare" le ragioni e le circostanze dell'azione omicida.

Alla luce di tale premessa, con riferimento al divieto di prevalenza di cui alla disposizione censurata, la Corte ha rilevato che «non è agevole, tuttavia, individuare la ratio di un tale assoluto divieto», che, dunque, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.

Nella parte finale della decisione, la Corte si è soffermata sulle conseguenze della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, rimarcando come da essa non discenda alcun contrasto con la finalità di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, perseguita dal legislatore del 2019

Il venir meno del divieto di prevalenza censurato, infatti, ad avviso della Corte evita che dalla legge n. 69 del 2019 discenda un effetto collaterale incongruo rispetto alla sua stessa ratio nei casi in cui il giudice debba valutare situazioni in cui l'autore dell'azione omicida sia il soggetto che ha subito per anni comportamenti aggressivi.

Né, ha concluso la Corte, alla dichiarazione di parziale incostituzionalità può conseguire la preoccupazione che il giudice possa «troppo generosamente» riconoscere e ritenere prevalenti la provocazione o le attenuanti generiche in situazioni in cui l'omicida «agisca in preda al turbamento emotivo provocato da circostanze come la gelosia nei confronti del partner, il rifiuto di accettare la conclusione di una relazione, un distorto senso di possesso nei confronti della vittima, o ancora - in particolari contesti socio-culturali - il timore del "disonore" ricadente su se stesso e sulla propria famiglia, derivante da comportamenti a suo avviso inappropriati della vittima».

Circostanze queste, ha tenuto a precisare la Corte, che la giurisprudenza di legittimità ha già escluso che possano essere riconducibili all'attenuante della provocazione, dovendo semmai essere riferite alla circostanza aggravante dei futili motivi.

A completamento delle ragioni di incostituzionalità, la Corte ha affermato, infine, che il divieto censurato contrasta anche con il principio di ragionevolezza, in quanto non solo determina che il giudice debba applicare la medesima pena per tutti i delitti di omicidio maturati in contesto familiare e affettivo, ma anche perché comporta che una sola circostanza

aggravante, sia pure significativa, abbia l'effetto di impedire la prevalenza di una pluralità di attenuanti; e, ancora, determina una disparità di trattamento sanzionatorio tra omicidi commessi in tale contesto e quelli perpetrati al di fuori di esso, per i quali il divieto, invece non opera.

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE.

1) Citazione del responsabile civile: inammissibilità della q.l.c. dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria dalla legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

Con la sentenza n. 182 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma sulla citazione del responsabile civile, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., e volta ad ottenere, con riguardo agli obblighi assicurativi posti a carico degli esercenti le professioni sanitarie dalla legge n. 24 del 2017, una declaratoria di illegittimità parziale analoga a quelle pronunciate con le sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 nelle due ipotesi di assicurazione obbligatoria *ex lege* per la responsabilità civile verso terzi, rispettivamente, in materia di circolazione dei veicoli e dei natanti e di esercizio dell'attività venatoria.

Con tali pronunce, infatti, l'art. 83 cod. proc. pen., è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui - prevedendo che il responsabile civile possa essere citato nel processo penale solo a richiesta della parte civile o, eccezionalmente, del pubblico ministero, quando eserciti l'azione civile nell'interesse di persone incapaci - non consentiva all'imputato di chiamare in giudizio il proprio assicuratore, nelle dette specifiche fattispecie.

Analoga decisione, invece, non è stata adottata nel caso di specie, perché la Corte ha riscontrato l'inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, per non avere il giudice *a quo* tenuto conto della «complessa articolazione degli obblighi assicurativi delineati dalla legge n. 24 del 2017, omettendo di incasellare in essa la fattispecie concreta di cui si discute nel giudizio principale», sia sotto il profilo della natura del responsabilità civile, sia sotto il profilo del tipo di polizza assicurativa. Di qui l'inammissibilità della questione di costituzionalità

La Corte ha, infatti rilevato, che l'ordinanza di rimessione si è limitata a riferire che l'imputato (al quale è stato contestato di aver causato, per colpa, lesioni personali a un neonato durante il travaglio della partoriente) al momento del fatto, rivestiva la qualifica di ginecologo "strutturato", essendo dipendente della clinica privata e che a seguito della richiesta delle parti civili (i genitori del neonato) di citazione della clinica come responsabile civile, il difensore dell'imputato aveva chiesto, a sua volta, di essere autorizzato a citare in giudizio

quale responsabile civile, «la società assicurativa [...] con la quale [l'imputato stesso] ha stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione medica» e non già l'assicuratore della struttura.

A fronte della non esaustiva ricostruzione normativa, nella sentenza la Corte ha, tuttavia, illustrato le diverse fattispecie disciplinate dalla legge cd. Gelli – Bianco, vagliandole alla luce delle censure di illegittimità costituzionale.

In primo luogo, la Corte ha osservato che se il rimettente avesse inteso dolersi della impossibilità per l'imputato, "medico strutturato", di citare in giudizio l'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, (art. 10, comma 1 della legge n. 24 del 2017) anche in riferimento alla responsabilità extracontrattuale, in tal caso, rispetto a questo rischio si è al cospetto di una assicurazione per conto altrui, nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato, abilitato, come tale, a far valere i diritti derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1891, secondo comma, cod. civ., ivi compreso quello di manleva dalle pretese della parte civile.

Ove, invece, le censure di illegittimità costituzionale avessero riguardato, invece, l'assicurazione obbligatoria prevista dal comma 3 dell'art. 10 della legge n. 24 del 2017, in tema di rivalsa, la Corte afferma che, in tal caso, il medico "strutturato" convenuto in sede civile dal paziente non potrebbe, infatti, neppure in quella sede chiamare in giudizio l'assicuratore obbligato a tenerlo indenne dall'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, in quanto solo se e quando tali azioni fossero concretamente esercitate, potrà emergere l'interesse alla chiamata in giudizio del relativo assicuratore.

Inoltre, ha concluso la Corte, le azioni in parola non potranno mai essere esercitate in sede penale, per la dirimente ragione che, quando pure la struttura sanitaria in cui l'imputato opera fosse ivi citata come responsabile civile (ad iniziativa del danneggiato costituitosi parte civile), essa non sarebbe legittimata a promuovere alcuna azione civile in quel processo.

La inadeguata ricostruzione della cornice normativa, ad avviso della Corte, si estende, poi, alla omessa indicazione del tipo di polizza che viene in rilievo nel giudizio *a quo* e, dunque, se si tratti di quella di cui al comma 3 dell'art. 10, ovvero per l'azione di rivalsa della struttura sanitaria, e che mai potrebbe essere esercitata nell'ambito del processo, per le ragioni già dette; se si tratti di polizza assicurativa che il comma 2 dello stesso art. 10 fa obbligo di stipulare ai medici liberi professionisti qualora l'imputato nel giudizio *a quo* eserciti la propria attività anche in tale veste. In tal caso, però, ad avviso della Corte, le questioni sarebbero evidentemente prive di rilevanza, dato che nella fattispecie l'imputato è stato chiamato a risarcire danni provocati operando quale medico "strutturato".

Infine, se si tratti di una polizza stipulata dall'imputato *sua sponte* a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della sua attività come dipendente, in tal caso si sarebbe fuori dagli obblighi assicurativi stabiliti dalla legge n. 24 del 2017, la quale non impone affatto al medico "strutturato" di assicurarsi contro tale rischio.

In tal caso, ha rilevato la Corte, venendo in rilievo un'assicurazione meramente facoltativa

le censure incentrate sul parallelismo con le ipotesi di assicurazione obbligatoria prese in esame dalle sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 sarebbero non pertinenti alla fattispecie.

Vale la pena evidenziare, infine, che la Corte, pur pronunciando l'inammissibilità della q.l.c. per le evidenziate lacune descrittive dell'ordinanza di rimessione, ha concluso affermando che «[b]en potrebbe, comunque sia, il legislatore intervenire a disciplinare nuovamente la materia».

2) Assenza dell'imputato: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, (ratificata dall'Italia e dall'Egitto) quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

Con la sentenza n. 192 del 2023, la Corte è intervenuta sulla disposizione di cui all'art. 420 bis, cod. proc. pen., introducendo nel comma 3, un nuovo caso di cd. assenza non impeditiva, ovvero di possibilità di celebrazione del processo in assenza dell'imputato.

All'origine della pronuncia della Corte vi è il processo per l'accertamento dei reati commessi in danno di un cittadino italiano trovato senza vita in Egitto, in relazione ai quali la Procura di Roma ha esercitato l'azione penale nei confronti di cittadini egiziani, ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano, contestando, ad alcuni, il reato di sequestro di persona pluriaggravato, per avere privato la vittima della libertà personale, e ad uno soltanto, il delitto di lesioni personali e omicidio pluriaggravati, per avere, cagionato alla vittima lesioni severe e diffuse, a distanza di più giorni, con atti crudeli e mezzi violenti, fino a provocarne la morte.

L'analitica descrizione della vicenda, contenuta nella sentenza, può essere qui succintamente rappresentata evidenziando alcuni dei fondamentali sviluppi processuali; in particolare, dalla sentenza risulta che dopo il rinvio a giudizio disposto dal GUP in assenza degli imputati, la Corte di assise di Roma ha annullato la declaratoria di assenza e il conseguente rinvio a giudizio sul rilievo che gli indici fattuali evidenziati dal GUP non fossero idonei a dimostrare l'effettiva conoscenza della *vocatio in iudicium* e che non si potesse concludere che gli imputati stessero tentando di sottrarsi al giudizio o avessero rinunciato al diritto di parteciparvi o che avessero avuto un ruolo nella comprovata determinazione delle autorità egiziane di non collaborare con lo Stato italiano.

Successivamente, il medesimo GUP, constatata la perdurante irrintracciabilità degli

imputati, ha disposto la sospensione del processo, a norma dell'art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen., (nel testo pro tempore vigente), la cui abnormità dedotta dalla Procura con ricorso per cassazione, è stata successivamente esclusa dai giudici di legittimità, con la conseguenza che all'esito dei successivi vani tentativi di rintracciare gli imputati e acquisite le risultanze negative dell'interlocuzione del Ministero della giustizia con la Procura generale della Repubblica Araba d'Egitto, il giudice a quo, ha acclarato che l'assenza degli imputati fosse conseguenza della mancanza di una reale volontà collaborativa delle autorità egiziane.

Su eccezione del pubblico ministero, il giudice ha, dunque, sollevato la questione di costituzionalità, per la violazione degli artt. 2, 3, 24, 111, e 112 Cost., e per violazione dell'all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura, ratificata sia dall'Italia che dall'Egitto, dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che si possa procedere in assenza dell'accusato nei casi in cui la formale mancata conoscenza del procedimento dipenda dalla mancata assistenza giudiziaria da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell'accusato stesso.

A fronte del *petitum* volto ad ottenere una pronuncia additiva concernente tutti i casi di mancata assistenza giudiziaria da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell'accusato stesso, la Corte, nell'esercizio del proprio potere di delimitazione del *thema decidendum*, ha circoscritto la pronuncia di incostituzionalità ai soli delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dalla Convenzione contro la tortura e, sotto il profilo soggettivo, l'ha delimitata all'«agente della funzione pubblica», o «ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito».

Nella sentenza, la Corte ha evidenziato che la fattispecie sottoposta al suo esame è segnata dall'irrisolta tensione tra il diritto fondamentale dell'imputato a presenziare al processo, l'obbligo per lo Stato di perseguire crimini che consistano in atti di tortura e il diritto della vittima e dei suoi familiari, e anche dell'intero consorzio umano, all'accertamento della verità processuale sulla perpetrazione di tali crimini.

In primo luogo, la Corte ha rilevato che nel raffronto tra normativa processuale interna ed il quadro normativo internazionale, europeo e statale sul delitto di tortura - sia nella definizione, più limitata, datane dalla Convenzione contro la tortura, che la circoscrive all'abuso del potere pubblico e, quindi, alla tortura di Stato (ovvero commessa da un agente della funzione pubblica o che comunque agisca a titolo ufficiale), sia nella definizione più ampia, affermata nell'art. 613-bis cod. pen., che la configura anche in capo a «chiunque» - l'aporia processuale denunciata dal rimettente rivela una lacuna ordinamentale «che non tarda a manifestare i tratti del vulnus costituzionale, non appena la si relazioni con la peculiarità giuridica del crimine di tortura».

Ad avviso della Corte, ferma la presunzione di non colpevolezza degli imputati, non può non rilevarsi come nella fattispecie concreta si siano realizzate le condizioni di una fattuale immunità *extra ordinem*, incompatibile con il diritto all'accertamento processuale, quale primaria espressione del divieto sovranazionale di tortura e dell'obbligo per gli Stati di

perseguirla, in quanto la mancata comunicazione da parte dello Stato egiziano degli indirizzi dei propri dipendenti ha impedito, ed impedirà *sine die*, la celebrazione di un processo, imposto dalla Convenzione contro la tortura, con la conseguenza che nei confronti degli imputati non può che delinarsi la necessità di emettere la sentenza inappellabile di improcedibilità, destinata a divenire, con il trascorrere del tempo, irrevocabile nei confronti di coloro che sono stati chiamati a rispondere di un reato prescrivibile, qual è il sequestro di persona.

Con la decisione in esame, la Corte ha in primo luogo affermato che la lacuna normativa, precludendo l'accertamento giudiziale della commissione dei reati di tortura, offende la dignità della persona, cui è connaturato lo statuto universale di tale crimine.

Ne consegue, pertanto, non solo la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione contro la tortura, ma anche dell'art. 2 Cost., in quanto, l'omessa previsione normativa, impedendo *sine die* la celebrazione del processo per l'accertamento del reato di tortura, annulla un ulteriore diritto inviolabile della persona qual è il diritto all'accertamento giudiziale di tale crimine, che si pone quale espressione del volto processuale del dovere di salvaguardia della dignità.

L'incostituzionalità della disposizione censurata è stata, inoltre, affermata anche in riferimento alla violazione del principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost.

La Corte, sotto tale profilo, ha rilevato come la lacuna normativa apra, irragionevolmente, uno spazio di immunità penale in un quadro normativo statale che finisce con l'impedire il compimento degli stessi accertamenti giudiziali, previsti in sede pattizia e, ancor più necessari per lo Stato italiano che, in sede di ratifica della Convenzione contro la tortura, ha optato per l'esercizio della giurisdizione penale sui reati di tortura commessi all'estero in danno dei propri cittadini, come previsto in via facoltativa dall'art. 5, comma 1, lett. c) della Convenzione contro la tortura, in aggiunta alla giurisdizione obbligatoria dello Stato di appartenenza del presunto autore e del commesso reato.

Affermata la violazione dei parametri costituzionali indicati dal rimettente, la Corte ha precisato che il *vulnus* costituzionale deve essere ricondotto a legittimità per linee interne al sistema delle garanzie, senza alcun sacrificio, né condizionamento, delle facoltà partecipative dell'imputato.

Nella decisione, infatti, si è affermato che la fattispecie addizionale di assenza non impeditiva, che sia tale da evitare una paralisi processuale costituzionalmente e convenzionalmente intollerabile, deve essere rispettosa del principio del giusto processo, secondo una prospettiva che, in conformità alla normativa europea ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'assenza processuale, deve essere tale da garantire il rafforzamento del diritto di presenziare al processo quando si sia svolto in assenza dell'imputato, di impugnarne la decisione, e più in generale che assicuri che l'imputato abbia a disposizione tutte le facoltà partecipative, quale anche quella di riesaminare il merito della causa» per addivenire alla riforma della decisione originaria.

Secondo la Corte, dunque, il *vulnus* costituzionale può e deve essere sanato mediante un

riassetto delle garanzie partecipative dell'imputato, risultato questo, rimarca la Corte, che sarà compito del giudice comune attuare nella concretezza dei singoli casi, e che sarà raggiungibile per effetto della riapertura del processo, cui l'imputato, nell'ipotesi in esame, ha diritto di pervenire in ragione dei presupposti stessi della sua assenza. E, sotto tale profilo, nella sentenza sono evidenziati i plurimi rimedi restitutori congegnati dal d.lgs. n. 150 del 2022, applicabili alla fattispecie di procedibilità in assenza, introdotta dalla pronuncia additiva.

Nella pronuncia, la Corte ha evidenziato, poi, come nonostante il rimettente abbia censurato il secondo comma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la sede propria dell'addizione debba essere individuata nel terzo comma, il quale disciplina, in funzione di chiusura del sistema, le ipotesi nelle quali l'assenza dell'imputato non è impeditiva pur in difetto di prova della conoscenza del processo, come accade per il caso della latitanza o quando l'imputato in ogni altro modo si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo, sempre che, precisa la Corte, sia a conoscenza della sua qualità di indagato.

Ad avviso della Corte, la nuova fattispecie di assenza non impeditiva deve, dunque, trovare posto tra tali casi eccezionali che richiedono la conoscenza dell'imputato del procedimento e la mancanza della prova della conoscenza del processo.

Nella decisione, si è, altresì, evidenziato che sia in forza della giurisprudenza di legittimità, sia in seguito alle modifiche normative apportate dal d. lgs n. 150 del 2022 all'art. 420-bis cod. proc. pen., si è operato un progressivo spostamento del fuoco degli accertamenti sull'assenza dalla conoscenza del procedimento alla conoscenza del processo, ma la Corte rileva come in una fattispecie come in quella in esame, tale spostamento determinerebbe la paralisi del processo sin dall'esordio poiché la mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato rende impossibile notificare personalmente all'imputato gli atti formali della *vocatio in iudicium*, lasciando all'irrelevanza che egli sia a conoscenza del procedimento penale.

Ciò che, ad avviso della Corte, non è accettabile per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale, quando si risolve nella creazione di una immunità *de facto* ostativa all'accertamento dei crimini di tortura.

La Corte ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

PARTE III. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE.

1) Applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.: non fondatezza della q.l.c. dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sollevata in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.

Con la sentenza n. 194 del 2023, la Corte dopo aver dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., in quanto del tutto prive di motivazione e dopo aver delineato il quadro normativo in cui si colloca la disposizione censurata, ha dichiarato non fondata, la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.186, comma 2-bis, cod. strada, nella parte in cui prevede l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

In primo luogo, la Corte, evidenziando che il sindacato costituzionale sulla proporzionalità della pena, va affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza e del principio di personalità della responsabilità penale, strettamente connessi alla necessaria funzione rieducativa della pena, ha ribadito, in continuità con la propria consolidata giurisprudenza, che esso va condotto anche in relazione all'ulteriore canone della individualizzazione della pena che si oppone, in linea di principio, alla previsione di sanzioni fisse nella loro misura.

La Corte, nel solco di numerose pronunce, ha, altresì, ribadito che, in via generale, la pena deve essere adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, in modo da escludere che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato.

Con riferimento al tema specifico della previsione di sanzioni rigide, la Corte ha, altresì, confermato il proprio consolidato orientamento secondo cui esse di regola non sono in linea con il "volto costituzionale" della pena, salvo che appaiano ragionevolmente proporzionate rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato, di talchè ogni fattispecie sanzionata con pena fissa è per ciò solo "indiziata" di illegittimità.

E tali principi, afferma la Corte, valgono anche per le sanzioni amministrative che condividono con quelle penali la finalità punitiva per le quali anche sussiste l'esigenza che non venga meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato.

Precisato quanto sopra e dopo aver ricordato le proprie numerose pronunce concernenti la revoca della patente, sia come sanzione amministrativa automatica disposta dal prefetto, sia quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale, la Corte ha evidenziato che la fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 cod. strada si caratterizza per una articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore, prevedendo, dunque, diversi "gradi di intensità", finalizzati alla

prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada.

Nella decisione si è evidenziato, in particolare, che la più rigorosa sanzione della revoca della patente sussiste per la condotta più grave, quale è la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata per aver il conducente provocato un incidente e, dunque, per una condotta particolarmente pericolosa in relazione alla quale detta sanzione non si mostra come irragionevole, anche a fini di deterrenza per la salvaguardia della sicurezza pubblica nella circolazione stradale.

Ciò vale, ha evidenziato la Corte, a prescindere dalla entità delle conseguenze dell'incidente, che anche se modeste non smentiscono la gravità della condotta di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 g/l, in una condizione tale, quindi, da non aver il pieno controllo del veicolo condotto, come mostra *ex post* l'incidente provocato a causa di tale alterata condizione psico-fisica.

Pertanto, ad avviso della Corte, la scelta di non distinguere, ai fini dell'operatività della revoca, in funzione della gravità dell'incidente corrisponde a un criterio di prevenzione generale non irragionevole.

Inoltre, ha osservato la Corte, al giudice comunque appartiene un margine di apprezzamento circa la sanzione da infliggere potendo la pena oscillare tra un minimo e un massimo, evidentemente in funzione delle conseguenze del sinistro, ferma la necessità della revoca che svolge un primario ruolo afflittivo, deterrente e rieducativo, consentendo al reo di intraprendere un processo virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione, in attesa di poter conseguire un nuovo titolo abilitativo decorsi tre anni.

In conclusione, ad avviso della Corte, la sanzione della revoca non risulta sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito sanzionato, nell'ambito di una previsione normativa che, nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata.

Roma, 6 novembre 2023

Il redattore: Teresa Grieco

Il Vice Direttore
Angelo Caputo

Il Direttore
Maria Acierno